Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
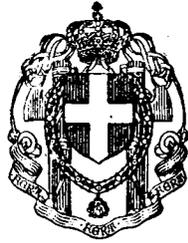
PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048.
Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, che istituisce l'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.);

Ritenuta l'urgente necessità di prorogare i termini relativi alla partecipazione di istituti bancari, di risparmio e di assicurazione al capitale dell'Ente predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quelli per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È prorogato di mesi tre il termine stabilito dal quarto comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per la presentazione da parte di istituti bancari, di risparmio e di assicurazione, delle domande di partecipazione al capitale dell'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.) costituito col Regio decreto-legge medesimo.

E' altresì prorogato di mesi tre il termine stabilito dal sesto comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge predetto entro il quale lo Stato e gli enti partecipanti debbono provvedere al versamento di quattro decimi delle rispettive quote sottoscritte al capitale della Azienda Carboni Italiani.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. **2049**.

Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932-X, n. 557, 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, e R. decreto 26 aprile 1932-X, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932-XI, n. 154, convertito in legge il 16 maggio 1932, n. 557;

Visto il R. decreto 25 aprile 1932-XI, n. 406;

Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 613;

Visto il R decreto 22 agosto 1935-XIII;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XII, n. 1723;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare al Prefetto della Provincia e al Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno e con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno o con bagno privato;

c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona con la stanza senza bagno e con la stanza con bagno privato, i quali potranno essere applicati per un periodo non inferiore a tre giorni;

d) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo).

I conduttori di albergo, pensioni e locande, possono denunciare due serie di prezzi da applicarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. I periodi stagionali saranno determinati per ogni località di ciascuna Provincia dai singoli Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facoltà di presentare, entro il 31 marzo, una seconda denuncia modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.

I prezzi indicati nelle denuncie suddette dovranno comprendere tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente, ecc.) e non il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno o di cura che saranno conteggiate a parte.

I prezzi di cui alle lettere *c*) e *d*) s'intendono senza fornitura da parte del conduttore dell'esercizio, delle bevande (vino, caffè, acqua minerale, ecc.).

Gli alberghi che non hanno servizio di ristorante, specificheranno che prestano soltanto servizio di alloggio.

Art. 2. — I conduttori di albergo, pensioni e locande dovranno comunicare contemporaneamente alla denuncia dei prezzi i dati esatti sull'attrezzatura dell'esercizio relativi ai suoi principali servizi e precisamente:

a) il numero complessivo delle camere per gli ospiti e il corrispondente numero dei letti;

b) il numero totale dei bagni privati e dei bagni comuni;

c) il numero delle camere con acqua corrente fredda;

d) il numero delle camere con acqua corrente calda e fredda;

e) se l'esercizio dispone del termosifone o di altro sistema di riscaldamento nelle camere per gli ospiti;

f) se l'esercizio dispone del telefono;

g) il numero delle camere con telefono soltanto interno o anche con telefono urbano;

h) il numero degli ascensori per persone di cui dispone l'esercizio;

i) se l'esercizio dispone di una autorimessa nel corpo dell'edificio o altrove;

l) se l'esercizio dispone di un proprio regolare servizio di trasporto degli ospisti dalla stazione (o approdo) all'albergo e la tariffa relativa per persona;

m) se e di quale attrezzatura sportiva l'esercizio è dotato e se dispone anche di un proprio giardino;

n) mesi durante i quali l'albergo rimane aperto;

o) la misura di applicazione dell'imposta di soggiorno e di cura;

p) eventuali altri dati che il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, riterrà opportuno di richiedere.

Art. 3. — Tra i prezzi, minimo e massimo, indicati alla lettera *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto e denunciati per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100 %.

Tra i prezzi, minimo e massimo, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto, non potrà esservi uno scarto superiore al 70 % sempre per uno stesso periodo.

Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura, il Ministero per la stampa e la propaganda provvederà di autorità alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nei comma precedenti. Di tali deliberazioni il Ministero darà comunicazione al Prefetto della Provincia nella quale si trova l'esercizio ed al conduttore dell'esercizio stesso.

Art. 4. — Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto dovranno essere presentate in duplice esemplare per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e compilate su apposito modulo predisposto dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo.

I predetti Sindacati trasmetteranno, in una sola volta entro il 31 ottobre, un esemplare delle denuncie loro pervenute al Prefetto della Provincia ed una al Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo.

L'invio dei moduli dovrà essere accompagnato da una distinta delle denuncie che vengono trasmesse.

Le denuncie facoltative di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, dovranno essere trasmesse dai Sindacati provinciali entro il 15 aprile, con la stessa procedura di cui sopra.

Le denuncie compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia facoltà del Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, di accettare denuncie parzialmente irregolari adottando nell'interpretazione di esse i seguenti criteri:

a) non verrà tenuto conto di alcuna annotazione apposta al modulo o modificazione apportata alla parte stampata di esso con le quali il compilatore abbia inteso di comunicare dati o prezzi diversi da quelli previsti dal presente decreto;

b) le risposte generiche o non chiare verranno considerate negative;

c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto prezzi minimi o soltanto prezzi massimi il Ministero per la stampa e la propaganda calcolerà i prezzi massimi o minimi non denunciati in base agli scarti stabiliti dall'art. 3 del presente decreto;

d) nei casi in cui il compilatore denunciasse una serie di prezzi annuali e contemporaneamente due serie di prezzi stagionali, verrà considerata valevole soltanto la prima.

Art. 5. — I conduttori di albergo, pensioni e locande di nuova apertura devono ottemperare all'obbligo della denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla data di apertura dell'esercizio.

In caso di cessione di un albergo, pensione o locanda, il conduttore subentrante è tenuto a provvedere alla denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, entro 30 giorni della avvenuta cessione dell'esercizio, qualora il conduttore uscente abbia omesso di effettuare la denuncia stessa.

Se il cedente ha provveduto alla regolare denuncia dei prezzi, e la cessione è avvenuta dopo il termine stabilito per la seconda denuncia facoltativa il cessionario è tenuto ad osservare per tutto l'anno i prezzi denunciati a norma di legge dal conduttore cedente.

Art. 6. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile, nell'ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo che dovrà essere compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta a norma degli articoli precedenti.

Nel caso che il conduttore avesse denunciato due serie di prezzi dovrà esporre due elenchi distinti con l'indicazione dei rispettivi periodi di applicazione dei prezzi stessi.

I conduttori che hanno aderito alla convenzione dei buoni di albergo dovranno tenere esposto, in formato e con lettere ben visibili, anche un cartello portante la seguente dicitura: « Servizio buoni di albergo della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo Esercizio di categoria . . . . . » con la aggiunta della sigla corrispondente alla categoria alla quale ciascun esercizio è stato assegnato. Il suddetto cartello dovrà essere compilato in francese, inglese, tedesco e spagnuolo.

Art. 7. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande, di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino contenente:

a) il nome dell'albergo;

b) il numero della camera assegnata;

c) il prezzo giornaliero della camera o della pensione comprensivo di tutte le prestazioni abituali;

d) l'indicazione che il viaggiatore sarà tenuto a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto fisso per il servizio e, qualora sia applicata nel Comune, l'imposta di cura o di soggiorno;

e) l'avvertenza che il diritto fisso per il servizio sostituisce in ogni caso la mancia.

Tale bollettino sarà di tipo unico per tutto il Regno e per tutte le categorie di esercizio e fissato dal Ministero per la stampa e la propaganda d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, la quale ne curerà la distribuzione agli esercizi.

Art. 8. — I conduttori di alberghi, pensioni e locande, non potranno esigere per la durata dell'anno prezzi superiori o inferiori:

a) ai prezzi denunciati a sensi dell'art. 1 del presente decreto o determinati dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per il turismo, a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto;

b) ai prezzi indicati nell'elenco completo delle camere di cui all'art. 6;

c) ai prezzi indicati nel bollettino di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 9. — I conduttori di albergo, pensioni o locande, che hanno aderito alla convenzione per i buoni di albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui al punto *c*) dell'art. 1 del presente decreto inferiori alle tariffe nette stabilite dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo per i singoli gruppi di esercizi ai quali sono stati rispettivamente assegnati, tenuto conto anche dell'eventuale supplemento stagionale previsto dalla convenzione stessa. Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni:

a) comitive organizzate composte di almeno 10 persone;

b) pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore a 15 giorni;

c) sanitari specialisti esercitanti nella stazione di cura.

È fatto obbligo di denunciare nei tre casi sopra elencati i prezzi minimi, che però non saranno pubblicati.

Art. 10. — Il Ministero per la stampa e la propaganda provvederà per mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, alla compilazione e pubblicazione di un Annuario ufficiale di tutti gli esercizi ritenuti d'interesse turistico, contenente i dati sull attrezzatura e i prezzi o parte di essi, denunciati dai conduttori di alberghi, pensioni e locande.

Dell'Annuario ufficiale degli alberghi potranno essere fatte due edizioni: una avente validità dal 1° gennaio e l'altra dal 1° giugno di ogni anno. La prima conterrà i prezzi denunciati entro il 15 ottobre, la seconda conterrà le variazioni riferentisi alle seconde denuncie facoltative di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonchè tutte le aggiunte e le altre variazioni che, a giudizio del Ministero per la stampa e la propaganda, si rendessero opportune per un migliore aggiornamento della pubblicazione.

È in facoltà del Ministero per la stampa e la propaganda di provvedere per la pubblicazione di uno o più supplementi per l'aggiornamento dell'Annuario come pure per la pubblicazione di estratti o fascicoli separati dell'Annuario predetto.

È fatto obbligo ai conduttori degli esercizi indicati nell'Annuario di tenere esposta, in modo che possa facilmente essere consultata dai viaggiatori, una copia della più recente edizione dell'Annuario o un estratto di esso comprendente la località ove ha sede l'esercizio.

Art. 11. — Gli Enti, albergatori o privati, che intendessero pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi, dovranno uniformarsi ai dati denunciati ai sensi del presente decreto, con le indicazioni del periodo cui i prezzi stessi si riferiscono chiedendo preventiva approvazione al Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 12. — I contravventori agli obblighi stabiliti agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, al primo comma dell'art. 9, all'ultimo comma dell'art. 10 e all'art. 11 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ferma la disposizione del comma precedente, il Prefetto può disporre contro i contravventori alle norme dell'art. 11 del presente decreto il sequestro delle pubblicazioni.

I contravventori agli obblighi stabiliti all'art. 8 e al secondo comma dell'art. 9 sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000, oltre il rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori.

In caso di recidiva, potrà essere disposta dal Prefetto la chiusura dell'esercizio da 15 a 90 giorni.

In caso di condanna, la sentenza verrà pubblicata per estratto a spese del condannato su di un quotidiano politico della Regione e sul bollettino della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 13. — Per le contravvenzioni prevedute nell'art. 12 il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione entro trenta giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'Ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al Prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando, nello stesso decreto, il termine entro il quale il pagamento dev'essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contravventore non faccia la domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal Prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso al Pretore per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

Art. 14. — La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e dal Ministero per la stampa e la propaganda a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate dagli ufficiali e agenti della forza pubblica nonchè dai funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

Art. 15. — I reclami contro i conduttori di esercizi, che hanno contravvenuto alle disposizioni riguardanti la applicazione dei prezzi, dovranno essere debitamente documentati e presentati, entro 60 giorni dall'infrazione lamentata, al Ministero per la stampa e la propaganda che, fatti gli opportuni accertamenti, provvederà per mezzo dei Prefetti.

Art. 16. — Sono considerati alberghi e pensioni quegli esercizi che dispongono di un numero di camere per alloggio dei viaggiatori non inferiore a nove. Sono considerate locande gli esercizi che non abbiano tale requisito. Tuttavia il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, potrà qualificare come locande esercizi che, pur avendo un numero di camere non inferiore a nove, non hanno sufficiente attrezzatura e, viceversa, qualificare come alberghi o pensioni, esercizi che, pur avendo meno di nove camere, dispongono di tale attrezzatura.

Art. 17. — Gli affitta camere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore a I una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo.

Altre deroghe potranno essere consentite dai Prefetti, sentiti i Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, nelle località dove non esistono alberghi, pensioni e locande o dove tali esercizi sono insufficienti in relazione al movimento dei viaggiatori.

Art. 18. — I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero già presentato la denuncia prevista dall'art. 1 per l'anno 1936, hanno facoltà di presentare, entro il 15 novembre 1935, una nuova denuncia che sostituirà, ad ogni effetto, la precedente.

Per i conduttori che non si varranno di tale facoltà, s'intenderà confermata la denuncia già presentata.

Art. 19. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 2050.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario medico di grado 5° del ruolo del personale dei medici dell'Amministrazione della Sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Veduto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, un funzionario medico di grado 5°, del ruolo del personale dei medici dell'Amministrazione della Sanità pubblica, può essere collocato fuori ruolo, con l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, quando sia destinato a prestare servizio presso il Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2051.

Determinazione del periodo che deve intercorrere tra la data della pubblicazione del bando dei concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare e l'inizio delle prove di esame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 1 del R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, che approva il regolamento per gli esami di concorso alla carriera diplomatico-consolare;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre, nell'interesse del servizio, il termine che deve decorrere fra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Ministeriale col quale vengono banditi gli esami anzidetti e l'inizio di questi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine di tre mesi fissato dall'art. 1 del R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, per l'inizio degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare rispetto alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto, è ridotto a due mesi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si applica anche ai concorsi in via di espletamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2052.

Modificazione dello statuto dell'« Italica Gens » - Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 171, col quale al titolo dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani sono state premesse le parole « Italica Gens » ed è stato approvato il nuovo statuto di quell'Ente;

Riconosciuta la opportunità di ammettere che il presidente possa farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente o da un altro dei componenti l'Amministrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 6 dello statuto dell'« Italica Gens - Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani » approvato con R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 171, è sostituito dal seguente art. 6:

« Art. 6. — L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati entrambi per decreto Reale, nonchè da quattro consiglieri, nominati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'interno, tra i soci dell'Associazione medesima.

« Il presidente rappresenta l'Associazione e può essere sostituito dal vice presidente.

« Nel caso di assenza o di impedimento del vice presidente, questi è alla sua volta sostituito da uno dei consiglieri delegato dal presidente ».

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 2053.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto femminile « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense.

N. 2053. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto femminile « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 2054.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo inabili al lavoro » con sede in Sanguinetto (Verona).

N. 2054. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo inabili al lavoro » con sede in Sanguinetto (Verona), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 2055.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Monte di Capodistria (Pola).

N. 2055. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Monte di Capodistria (Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. gr. uff. prof. Michele Delle Donne, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte dirette, in sostituzione del gr. uff. avv. Federico De Carolis dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 11, Finanze, foglio n. 163. — GUALTIERI.

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1935-XIV.

Modificazioni alla composizione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1933-XI, con il quale vennero nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Visti i successivi decreti in data 6 marzo 1934-XII, 20 ottobre 1934-XII, e 11 agosto u. s., con i quali è stato provveduto alla sostituzione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto stesso;

Vista la lettera con la quale la Confederazione fascista dei commercianti designa alla Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, il dott. cav. uff. Furio Lantini come sindaco supplente in sostituzione del comm. avv. Carlo Spantigati;

Visto l'art. 70 dello statuto della Cassa, approvato con R. decreto 20 dicembre 1932, n. 1705;

Decreta:

Art. 1. — Alla composizione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, costituito col decreto 29 marzo 1933-XI, è apportata la seguente modificazione, su conforme designazione fatta dalla Confederazione fascista dei commercianti:

Il dott. cav. uff. Furio Lantini, è nominato sindaco supplente in sostituzione del comm. avv. Carlo Spantigati.

Art. 2. — Il predetto dott. cav. uff. Lantini Furio rimarrà in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso, ai sensi dell'art. 64, sesto capoverso, dello statuto della Cassa.

Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(6078)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1935-XIII.

Norme regolamentari per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia in Eritrea e nella Somalia Italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relativo all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 840, col quale vennero emanate alcune modalità per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ai cittadini italiani residenti nelle colonie;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, col quale venne approvato il regolamento per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia nel Regno;

Ritenuta la necessità di fissare le norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, all'Eritrea e alla Somalia;

Decreta:

Art. 1. — Il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è esteso all Eritrea e alla Somalia, con le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Art. 2. — Le attribuzioni conferite dalle analoghe disposizioni vigenti nel Regno ai vari Ministri e Ministeri saranno esercitate in Eritrea e in Somalia dal Ministro e dal Ministero delle Colonie.

Quando nelle disposizioni suddette parlasi di « Regno », « Provincia » e « Prefetto » deve intendersi sostituito « Colonia », « Commissariato regionale » e « Governatore ».

Quando parlasi di Comune e di sindaco, deve intendersi sostituito il Municipio e il suo Capo, nei luoghi ove esiste un'amministrazione municipale; altrimenti la minore circoscrizione amministrativa a cui sopraintende un funzionario italiano.

Alle altre circoscrizioni ed autorità amministrative e giudiziarie del Regno s'intendono sostituite quelle ad esse corrispondenti nell'Eritrea e nella Somalia.

Tutte le attribuzioni demandate nel Regno ai Circoli dell'Ispettorato corporativo sono esercitate dalla Direzione dei rispettivi Governi coloniali competente per gli affari finanziari.

Art. 3. — Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni e dei sussidi ed assegni, provvedono, oltre le sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e i dipendenti uffici locali, anche gli uffici postali, secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 4. — I termini fissati dal suddetto regolamento agli articoli 34 ultimo comma e 35 primo e quarto comma, 128 primo comma, 131 secondo comma sono raddoppiati; quelli fissati agli articoli 21 secondo e terzo comma, 36 secondo comma, 98 quarto e quinto comma, 122 secondo e terzo comma, 128 secondo comma, 135 quarto comma, 143 quarto comma, sono quadruplicati; il termine di cui all'articolo 140 secondo comma è elevato a 60 giorni.

Alla data 1° luglio 1920, di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento stesso, viene sostituita la data di entrata in vigore del presente decreto, e a quella 30 giugno 1925, di cui all'art. 148 viene sostituita la data 31 dicembre 1935.

Art. 5. — Agli scopritori delle contravvenzioni di cui all'art. 145 del regolamento compete la percentuale nella stessa misura fissata nel Regno dal Ministro per le corporazioni.

Art. 6. — Sono costituite in Asmara e Mogadiscio le sedi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, rispettivamente per l'Eritrea e per la Somalia. Dalle sedi predette dipenderanno gli uffici locali che l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ritenesse di dover istituire, di concerto col Governatore, in altre località delle due Colonie.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione sui Bollettini ufficiali, rispettivamente dell'Eritrea e della Somalia.

Roma, addì 25 settembre 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per le colonie e le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1935-XIV

Approvazione delle concentrazioni dell'esercizio assicurativo delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione di Piovera e Caravino nella Mutua assicuratrice « La Piemontese », con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 13 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, e le Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni degli incendi di Piovera e di Caravino, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Mutua assicuratrice « La Piemontese »;

Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le convenzioni da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le concentrazioni degli esercizi assicurativi delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio di Piovera e Caravino, nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino.

Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(6102)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1935-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Forlimpopoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Forlì il 23 settembre 1935-XIII a rogito del dott. Angelo Bolognesi di Domenico, notaio residente in Savignano sul Rubicone, contratto col quale i signori Nerbuti Paolo e Nerbuti Francesco di Paolo hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 17.000, un appezzamento di terreno sito in Forlimpopoli distinto in catasto al foglio 13 con la particella n. 52 della superficie di mq. 12185 frazionato dal geom. Bandoli Domenico con tipo in data 21 settembre 1935-XIII;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 55 in data 24 ottobre 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto a titolo oneroso dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1935-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Montebelluna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato il 18 giugno 1935-XIII, in Treviso a rogito del notaio Galanti dott. Roberto ivi residente, atto col quale il comune di Montebelluna ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in Montebelluna distinto in catasto al foglio 1° sezione *F* Pieve frazionato dall'ing. Gino D'Aloise con tipo 29-30 novembre 1934-XIII, n. 428, della superficie di ettari 0,1700;

Veduto che con lo stesso atto il comune di Montebelluna si è obbligato a costruire sul terreno sopraindicato la « Casa del Balilla » secondo il progetto approvato dalla Presidenza dell'Opera e l'Opera si è a sua volta obbligata a concorrere nella relativa spesa con la somma di L. 80.000;

Veduta la deliberazione n. 48 in data 11 settembre 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Montebelluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(6080)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1935-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, ed il paragrafo 11 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Considerato che la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani trovasi in difficoltà finanziarie e che l'attuale Collegio dei liquidatori, di nomina assembleale, è costituito dalle medesime persone che facevano parte del Consiglio d'amministrazione, ciò che rende ancor più difficile il pagamento delle somme dovute ai depositanti ed agli altri creditori della Banca;

Vista la lettera di S. E. il prefetto dell'Istria in data 14 ottobre 1935, n. 13415;

Decreta:

In sostituzione dei signori Giovanni Furlani, Giovanni Pizziga, Matteucci Pizziga e Giuseppe Fortuna, il sig. dott. Maggio Vattovani è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.

Autorizzazione temporanea all'esercizio venatorio in provincia di Roma (zona dell'Artemisio).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Su richiesta della Commissione venatoria provinciale di Roma;

Decreta:

Nella zona dell'Artemisio (Roma) preclusa alla libera caccia ai sensi dell'art. 24 del testo unico, la Commissione venatoria provinciale di Roma è autorizzata a far abbattere, per esigenze tecniche, sessanta fagiani maschi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(6103)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1935-XIV.
Trasferimento a Crotone dell'ufficio della principalità doganale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, successivamente modificato;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Determina:

Art. 1. — La tabella che stabilisce gli Uffici doganali della provincia di Catanzaro, approvata con il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, è così modificata:

CIRCOSCRIZIONI		Dogane principali	Dogane, sezioni, posti doganali e posti di osservazione	Classificazione delle dogane		Numero delle visite	Facoltà per il deposito	*Annotazioni*
Direzioni superiori	Provincie			Ordine	Classe			
Messina	Catanzaro	Crotone	Crotone, con: posti doganali: Capo Rizzuto Torre di Cirò	II	I	6	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. Per lo zucchero, le derrate coloniali e gli oli minerali, gli attrezzi e generi occorrenti alla pesca ed alla preparazione del tonno, in magazzini di proprietà privata	
			Catanzaro Marina con: posto doganale: Soverato	II	I	4	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana. Per lo zucchero, le derrate coloniali e gli oli minerali, in magazzini di proprietà privata	
			Vibo Valentia Marina (Porto Santa Venere) con: Sezione Pizzo posti doganali: Nicotera Tropea Santa Eufemia	II	I	4	Per le merci alla cui importazione è facoltizzata, esclusi i tabacchi sotto diretta custodia della dogana. Per lo zucchero, le derrate coloniali e gli oli minerali in magazzini di proprietà privata	Con le facoltà della dogana di 2° ordine III classe e per il deposito di attrezzi e generi occorrenti alla pesca e preparazione del tonno, in magazzini di proprietà privata

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: THAON DI REVEL.

(6100)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 3 dicembre 1935-XIV, è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante la concessione di contributo per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco nazionale di Abruzzo.

(6104)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 5 dicembre 1935-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893: Norme temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale.

(6105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 dicembre 1935-XIV - N. 256.

S. U. A (Dollaro)	12,425	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,23	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,80	Spagna (Peseta)	169,72
Svizzera (Franco)	401,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	65,80
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3,50 % (1902)	63 —
Canadà (Dollaro)	12,285	Id. 3 % lordo	42,675
Cecoslovacchia (Corona)	51,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,075
Danimarca (Corona)	2,74	Obbl. Venezie 3,50 %	77,60
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov 5 % Scad. 1940	88 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	88,275
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	77,675
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	78,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 dicembre 1935-XIV - N. 257.

S. U. A. (Dollaro)	12,44	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,35	Polonia (Zloty)	233,25
Francia (Franco)	81,90	Spagna (Peseta)	169,95
Svizzera (Franco)	402,45	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	65,90
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3,50 % (1902)	62,625
Canadà (Dollaro)	12,30	Id. 3 % lordo	42,75
Cecoslovacchia (Corona)	51,47	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,40
Danimarca (Corona)	2,745	Obbl. Venezie 3,50 %	77,75
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	87,825
Grecia (Dracma)	11, 0	Id. id. 5 % - Id. 1941	87,675
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	76,075
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	76,375

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di « Castelnuovo » in provincia di Trento.

Con R. decreto 9 agosto 1935, n. 5995, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, registro n. 28, foglio n. 51, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Castelnuovo » con sede in Borgo Valsugana, provincia di Trento.

(6084)

Soppressione dei Consorzi di irrigazione « Roggia Moneghina » e « Rio Torgola » in provincia di Vicenza.

Con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 5111, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre successivo, registro n. 28, foglio n. 245, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i Consorzi di irrigazione « Roggia Moneghina » e « Rio Torgola » con sede in Vicenza e ne sono trasferite le funzioni al Consorzio di miglioramento fondiario « Brenta » con sede in Padova.

(6085)

Riordinamento dei Consorzi operanti nel comprensorio della bonifica di Ostia (Roma).

Con R. decreto 17 ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo al registro 28, foglio 362, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

1° il perimetro della bonifica di Ostia è stato modificato secondo la corografia che forma parte integrante dello stesso decreto;

2° il comprensorio della bonifica è stato ripartito in due bacini: quello di Ostia propriamente detto e quello di Castelporziano della superficie rispettiva di Ha. 7650 e di Ha. 6050 circa;

3° i confini territoriali del Consorzio di bonifica e di irrigazione in sinistra del Tevere, che ha assunto la denominazione di « Consorzio di bonifica di Ostia », sono stati modificati facendoli coincidere col perimetro di cui al precedente n. 1;

4° il territorio consortile è stato suddiviso in due distinte sezioni corrispondenti ai due bacini di cui al n. 2. Per effetto di tale distinzione le spese di esecuzione e manutenzione delle opere saranno sostenute esclusivamente dalla sezione nel cui interesse i lavori si eseguono.

(6086)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Gela.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Palermo 5 novembre 1935, n. 117, i lavoratori portuali di Gela sono stati raggruppati in una sola Compagnia denominata « Compagnia Luigi Casciana ».

(6087)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Treviso.

Con R. decreto 18 novembre 1935-XIV la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Treviso viene intitolata al nome di « Gian Giacomo Felissent ».

(6088)

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Pola.

Con R. decreto 16 novembre 1935-XIV la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pola viene intitolata al nome dei « Fratelli Liani ».

(6089)

Intitolazione del Regio istituto tecnico industriale di Torino.

Con R. decreto 18 novembre 1935-XIV il Regio istituto tecnico industriale di Torino viene intitolato al nome di « Pierino del Piano ».

(6090)

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Campobasso.

Con R. decreto 18 novembre 1935-XIV, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Campobasso, viene intitolata al nome di « Leopoldo Montini ».

(6091)

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Foiano della Chiana.

Con R. decreto 18 novembre 1935-XIV, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Foiano della Chiana, viene intitolata al nome di « Antonio Pacinotti ».

(6092)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 17 novembre 1935-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Alfredo Menotti, vice console onorario della Repubblica di Panama a Genova.

(6093)

In data 17 novembre 1935-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Don Manuel Garcia Miranda, console di Spagna a Palermo.

(6094)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

XV Elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per la professione di medico chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929-VII, n. 1823, e 15 maggio 1930-VIII.

Pediatria.

1. de Lindmann Teodoro - 18 novembre 1935-XIV.

Dermosifilopatica.

1. Amosso Aldo - 18 novembre 1935-XIV.
2. Girardi Edoardo - 18 novembre 1935-XIV.
3. Lautieri Carlo 22 novembre 1935-XIV.
4. Pantano Alfredo - 18 novembre 1935-XIV.

Ostetricia e ginecologia.

1. Cicchini Nicola - 22 novembre 1935-XIV.
2. Chinni Erminia (già riconosciuta in ostetricia) - 18 novembre 1935-XIV.

Tisiologia.

1. Caputi Giovanni Battista - 18 novembre 1935-XIV.
2. Lo Bianco Domenico - 18 novembre 1935-XIV.

Radiologia diagnostica e terapeutica.

1. Anglani Filippo - 22 novembre 1935-XIV.
2. Bernabò Celestino - 22 novembre 1935-XIV.
3. Cairo Gaetano 25 novembre 1935-XIV.
4. Capano Ignazio - 25 novembre 1935-XIV.
5. Castriota Lorenzo - 25 novembre 1935-XIV.
6. Crespellani Carlo - 25 novembre 1935-XIV.
7. Da Villa Luciano - 25 novembre 1935-XIV.
8. Ferrari Paolo - 25 novembre 1935-XIV.
9. Gortan Giorgio - 18 novembre 1935-XIV.
10. Lattanzio Vito Antonio - 25 novembre 1935-XIV.
11. Masturzi Antonio - 27 novembre 1935-XIV.
12. Parola Luigi - 27 novembre 1935-XIV.
13. Paroli Giovanni Battista - 27 novembre 1935-XIV.
14. Pampiglione Guglielmo - 27 novembre 1935-XIV.
15. Perazzi Piero Giovanni - 27 novembre 1935-XIV.
16. Piscitelli Angelo - 27 novembre 1935-XIV.
17. Rosti Edoardo 27 novembre 1935-XIV.
18. Roversi Antonio - 27 novembre 1935-XIV.
19. Sessa Piero - 27 novembre 1935-XIV.
20. Vietti Marco - 27 novembre 1935-XIV.
21. Viganò Emilio - 27 novembre 1935-XIV.
22. Sabatucci Francesco - 27 novembre 1935-XIV.

Radiologia diagnostica.

1. Airale Giovanni - 22 novembre 1935-XIV.
2. Borello Giovanni Giuseppe - 25 novembre 1935-XIV.
3. Corcioni Corradino - 25 novembre 1935-XIV.
4. Fierro Michele 25 novembre 1935-XIV.
5. Iacchia Paolo 25 novembre 1935-XIV.
6. Manfredi Vincenzo - 27 novembre 1935-XIV.
7. Severi Pompeo - 27 novembre 1935-XIV.

Odontoiatria e protesi dentaria.

1. Battistini Giovanni - 22 novembre 1935-XIV.

Analisi applicate alla clinica.

1. Introna Nicola - 22 novembre 1935-XIV.

(6106)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.